

# LABORATORIO BES

(formazione docenti neo immessi in ruolo )

## GLI ASPETTI NORMATIVI DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA ITALIANA

Marzia Andreoni

# EVOLUZIONE NORMATIVA

- Il dettato costituzionale e tutto l'impianto normativo scolastico sono diretti alla tutela dei diritti della persona ma il percorso di attuazione è stato lungo e complesso

# RIFERIMENTI NORMATIVI

Costituzione italiana ( 1° gennaio 1948 )

*Art. 3 : «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»*

**Art. 34:** *“La scuola è aperta a tutti.»*

**Art. 38 :** *« ...gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione ed all'avviamento professionale»*

# ANNI '60

- classi differenziali per gli allievi con lievi ritardi all'interno dei normali plessi scolastici
- L. 1859/62 istitutiva della scuola media all'art.12 parla di *classi differenziali* per alunni *disadattati scolastici*
- scuole speciali per minorati della vista e dell'udito e per anormali psichici situate in plessi distinti.

# Legge 118/71

per la prima volta, si prevede l'inserimento dell'alunno diversamente abile in classi normali garantendo loro il trasporto, superamento barriere architettoniche, assistenza nei casi più gravi

# Legge 517/77

Questa legge introduce **nella scuola elementare e media** la figura dell'insegnante per le attività di sostegno e dispone la presa in carico del progetto educativo dell'alunno da parte dell'intero consiglio di classe.

# Sentenza Corte Costituzionale n. 215/ 87

- Dichiarata l' illegittimità del terzo comma dell'art.28 della L.118/71
- « Sarà facilitata» → « Sarà assicurata» in merito alla frequenza degli studenti alla scuola superiore



## L 104/92 “ Legge Quadro per l’assistenza sociale ed i diritti delle persone handicappate”

Con la Legge n. 104 del 5 febbraio del 1992, lo Stato italiano definisce modalità e criteri affinché ai portatori di qualunque tipologia di disabilità sia garantito il diritto di cittadinanza e di pari opportunità nei diversi momenti della loro vita (studio, lavoro, relazione).

# Punti fondamentali I. 104 / 92

**Art.3:** definisce come persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale che è causa di difficoltà di apprendimento. La minorazione può essere stabilizzata e progressiva e assumere situazione di gravità;

**Art.12:** garantisce il diritto all'educazione e all'istruzione della persona con handicap;

**Art.13:** assicura l'integrazione scolastica della persona handicappata attraverso azioni per lo sviluppo delle potenzialità nell'apprendimento.

Coinvolgimento di più soggetti per garantire il diritto allo studio (ASL Enti Locali Scuola) e definizione dei compiti e degli strumenti (compresi i documenti fondamentali)

# BES

Direttiva Ministeriale 27/12/2012 «Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.»

C.M. n. 8 6/03/2013 Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”. Indicazioni operative

# Decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017

- « Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità ( a norma dell'art. 1 commi 180 e 181, lettera c della L. 107/ 2015 )
- È una sorta di nuovo Testo unico per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità in cui trovano un riconoscimento giuridico le anticipazioni della Direttiva sui BES

# Decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017

## Principi e finalità

- L'inclusione scolastica risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e nel rispetto del diritto di **autodeterminazione, accomodamento ragionevole, prospettiva di una migliore qualità della vita.**
- L'inclusione scolastica costituisce l'impegno fondamentale per tutta la comunità scolastica.
- Coinvolgimento di famiglia e associazioni

# Legge n.18 del 3 marzo 2009

il Parlamento italiano ratifica la «Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità» introducendo il modello sociale della disabilità che non mette al centro il deficit quanto piuttosto le potenzialità e le risorse dell'individuo in funzione dei dati di contesto

Tramite l'ICF si vuole quindi descrivere non le patologie delle persone, ma le loro situazioni di vita quotidiana in relazione al loro contesto ambientale e sottolineare l'individuo non solo come persona avente malattie o disabilità, ma soprattutto evidenziarne l'unicità e la globalità.



- **COSA CAMBIA?**

# STRUMENTI NORMATIVI PER L'INCLUSIONE

## Finora:

- Legge 104/92 “ Legge Quadro per l'assistenza sociale ed i diritti delle persone handicappate”
- DPR 24 febbraio 1994 – «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap»
- Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità  
MIUR 4 agosto 2009

## STRUMENTI NORMATIVI PER L'INCLUSIONE

- Il decreto 66/2017 prevede l'abrogazione del DPR 24 febbraio 1994 dal 1 gennaio 2019:
- Nuove modalità per la certificazione di disabilità
- Profilo di funzionamento ( in sostituzione di Diagnosi funzionale e Profilo dinamico funzionale )
- Progetto individuale

# Nuove modalità per la certificazione di disabilità

Commissione medica composta da :

- Un medico legale con funzioni di presidente
- Due medici specialisti ( in pediatria, in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto)
- Un assistente specialistico o operatore sociale, individuati dall'Ente locale
- Un medico INPS

# Profilo di funzionamento

a) è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI;

b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica;

c) è redatto con la collaborazione dei genitori nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata;

d) è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

I genitori o chi ne esercita la responsabilità trasmettono la certificazione di disabilità all'unità di valutazione multidisciplinare, all'ente locale competente e all'istituzione scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo di funzionamento, del Progetto individuale e del PEI.

# Chi redige il profilo di funzionamento

Unità multidisciplinare composta da :

- Un medico specialista o un esperto delle condizioni di salute della persona
- Uno specialista in neuropsichiatria infantile
- Un terapeuta della riabilitazione
- Un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto

# PEI ( D. Lgs 66/2017 )

Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

- a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare;
- b) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;
- c) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;
- d) esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata; e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
- f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;

## PEI ( D. Lgs 66/2017 )

g) è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione;

h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.



# PEI

E' parte integrante del Progetto individuale

( partire dal 1 gennaio 2019 )

# Progetto individuale

Ex art. 14 della legge 8 novembre 2000 n. 328

- Di competenza del Comune d'intesa con le ASL su richiesta e collaborazione dell'interessato
- Tali progetti sono finalizzati a realizzare la piena integrazione delle persone disabili nell'ambito della vita familiare e sociale nonché nei percorsi di istruzione scolastica o professionale

# Progetto individuale

D.Lgs.66/2017

- è redatto dal competente Ente locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità
- le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche (Progetto di vita )

# I compiti dello Stato ( art.3 D.lgs. 66/2017)

- Assegnazione dei docenti per il sostegno nella scuola statale
- Definizione organico ATA tenendo conto della presenza di alunni con disabilità nonché, ai fini dell'assistenza, del loro genere
- Assegnazione alle scuole del sistema nazionale di istruzione ( statali e paritarie ) di un contributo economico

# I compiti delle Regioni

( art.3 D.lgs. 66/2017)

Entro 180 gg dall'entrata in vigore del Decreto ( ????? ) stipulata intesa in Conferenza unificata per individuare i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione

# I compiti degli Enti locali ( art.3 D.lgs. 66/2017)

Gli Enti locali garantiscono:

- Assistenza per l'autonomia e per la comunicazione
- I servizi per il trasporto
- Accessibilità e fruibilità degli spazi fisici delle scuole statali

# I compiti della scuola

- La scuola ha obblighi nei confronti di tutti gli alunni, indipendentemente dalle loro capacità e possibilità, per il solo fatto che essi frequentano i percorsi scolastici
- Valgono tutti gli « impegni » espressi dalla L.104/92

# Gruppi di lavoro

- GLIR ( Gruppo di lavoro interistituzionale regionale ) istituito presso ogni USR
- GIT ( Gruppo per l'inclusione territoriale )
- GLI ( Gruppo di lavoro per l'inclusione )



# Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica ( art. 4 D.lgs. 66/2017 )

- realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le specifiche attività formative;
- utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni;
- grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo

# PTOF e Piano per l'inclusione

Il Piano, deliberato dal collegio dei docenti, indica le barriere ed i facilitatori del contesto di riferimento nonché gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica ed è parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta formativa.

# Gruppo di lavoro di istituto (D.Lgs 66/2017)

Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno ed, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda Sanitaria Locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

## Gruppo di lavoro di istituto (D.lgs 66/2017)

In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.”

# Compiti del Dirigente

- Curare il raccordo tra le diverse realtà territoriali
- Attivare specifiche azioni per l'orientamento e assicurare continuità nella presa in carico del soggetto da parte della scuola successiva
- Intraprendere azioni per rimuovere barriere e ostacoli
- Convocare e presiedere i gruppi di lavoro ( GLI e redazione PAI )

## Garante dell'Offerta Formativa:

- Promuovere l'aggiornamento
- Valorizzare i progetti per potenziare il processo di integrazione/inclusione
- Coordinare le azioni dei vari soggetti interni alla scuola
- Indirizzare l'operato dei singoli consigli di classe
- Coinvolgere attivamente le famiglie e garantire la loro partecipazione durante l'elaborazione del PDF e PEI

# Compiti del docente di sostegno

L'Insegnante di sostegno cura e coordina gli interventi volti alla socializzazione, alla formazione e qualificazione e all'inserimento lavorativo di disabili e di soggetti in stato o a rischio di emarginazione sociale e culturale. Egli **collabora** attivamente - assieme all'équipe dei docenti - alla predisposizione del PEI (L.104/1992) finalizzato a garantire le linee di continuità educativa. In particolare, questa figura professionale svolge compiti di:

**interazione e collegamento con i servizi**, strutture e agenzie territoriali, forze sociali e soggetti pubblici e privati preposti all'inserimento sociale e lavorativo delle fasce marginali;

**coordinamento delle équipe di formatori** incaricati di realizzare specifiche attività per favorire l'interazione personale, la comunicazione, creando un clima di corresponsabilità e di partecipazione;

**raccordo e collaborazione** con i servizi e strutture territoriali di orientamento scolastico per favorire l'intreccio fra scuola e formazione Professionale;

**promozione dell'innovazione metodologica e tecnologica**, favorendo l'utilizzazione di linguaggi multimediali per le attività formative;

**collaborazione con gli altri docenti** riguardo alla valutazione della qualità ed efficienza degli interventi formativi settoriali, nonché alla loro riprogettazione; collaborazione con gli operatori dell'orientamento professionale per l'organizzazione e la promozione di attività di orientamento al lavoro.

**I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni.** Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. (DPR 122 2009)



# Compiti dei docenti curricolari

Obiettivo fondamentale inclusione/integrazione (l.104/92 art. 12 c. 3) sviluppo degli apprendimenti e delle potenzialità della persona nella comunicazione, nella relazione e nella socializzazione

Partecipano alla stesura del PEI ed elaborano la progettazione individualizzata e personalizzata insieme ai docenti di sostegno utilizzando tutti gli strumenti offerti dall'autonomia (organizzativa, didattica, reti, ricerca, formazione, sperimentazione, flessibilità organizzativa e didattica) come garanzia di tutela del diritto allo studio

# Assistenza alla persona e igiene personale

## Tabella mansioni area A del Contratto nazionale

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. **Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47.**

# Mansioni collaboratori scolastici

## **ART. 47 - COMPITI DEL PERSONALE ATA CCNL 2006-09 (art.32 del CCNL 26-5-1999)**

1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:

a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;

b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.

2. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle attività. Le risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti sulla base dell'applicazione dell'art. 50 del CCNI del 31.08.99.

Esse saranno particolarmente finalizzate per l'area A per l'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza all'handicap e al pronto soccorso.

# Assistenza educativa

- L'assistente educativo è assegnato all'alunno dal Comune
- Ha il compito di favorire l'autonomia, la relazione e la comunicazione
- Può partecipare al gruppo di lavoro sul caso

# La famiglia

- La famiglia rappresenta infatti un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell'alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto luogo in cui avviene la continuità fra **educazione formale** ed **educazione informale**.
- La partecipazione alle famiglie degli alunni con disabilità al processo di integrazione avviene mediante una serie di adempimenti previsti dalla legge. Infatti ai sensi dell'art 12 comma 5 della L. n. 104/92, la famiglia ha diritto di partecipare alla formulazione del Profilo Dinamico Funzionale e del PEI, nonché alle loro verifiche.
- La documentazione relativa all'alunno con disabilità deve essere sempre disponibile per la famiglia e consegnata dall'istituzione scolastica quando richiesta. Di particolare importanza è l'attività rivolta ad acquisire il consenso scritto della famiglia sul percorso educativo che consente all'alunno con disabilità l'acquisizione dell'attestato di frequenza piuttosto che del diploma di scuola secondaria superiore

# Cosa si intende per BES ?

I BES comprendono un panorama di bisogni molto ampio non legati a cause specifiche e quindi non necessariamente stabili nel tempo

# Chi sono i BES?

Sono una MACROCATEGORIA

Sono alunni / studenti che, oltre ai **BISOGNI EDUCATIVI NORMALI**, presentano dei **BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI**



# NOVITA' ASSOLUTA ?

La didattica mette al centro l'alunno e si adatta a lui

# RIFERIMENTI NORMATIVI

**DPR 275/99 art 4 c.2** : «...Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro: .....l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104...»

# RIFERIMENTI NORMATIVI

La Legge 30 marzo 2003, n. 53, la cosiddetta "riforma Moratti», avvia un iter che pone come elemento cardine la centralità dello studente ed il passaggio dai programmi uguali per tutti alla scuola dei percorsi personalizzati. La norma richiama la responsabilità progettuale ed educativa della scuola, dei genitori e del territorio nel definire i piani formativi che devono essere rispettosi delle caratteristiche individuali.

## **Afferma Dario Ianes:**

“ E’ la scuola che osserva i singoli ragazzi, ne legge i bisogni, li riconosce e di conseguenza mette in campo tutti i facilitatori possibili e rimuove le barriere all’apprendimento per tutti gli alunni, al di là delle etichette diagnostiche”


# RIFERIMENTI NORMATIVI

Nota 1551 del 27 giugno 2013

Oggetto: Piano Annuale per l'Inclusività – Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013

Nota Prot.n. 2563 del 22/11/2013

Oggetto : Strumenti di intervento per alunni con  
Bisogni Educativi Speciali A.S. 2013/2014  
Chiarimenti



# Piramide BES

- La piramide è stratificata.
- La normativa valida per i livelli più bassi è applicabile a tutti i livelli sovrastanti.
- Più alto è il livello e più specifico è il bisogno e maggiore è l'entità delle risorse impiegate in termini di fondi aggiuntivi, materiali, strumenti e personale. Non solo, all'aumento del livello piramidale corrisponde una **maggiore flessibilità e adattamento** della normativa in ordine agli obblighi scolastici (frequenza, esami, verifica) e all'offerta formativa

# Secondo la Direttiva Ministeriale 27/12/2012

I BES si dividono in 3 categorie:

- ❖ **disabilità;**
- ❖ **disturbi specifici dell'apprendimento;**
- ❖ **svantaggio culturale      socioeconomico,      linguistico,**



# Bisogni educativi speciali: tipologie

## Istituzionalizzati

Handicap

Stranieri

DSA

ADHD

## Non istituzionalizzati

Disagio

Apprendimenti precoci

# Individuazione della platea

**Disabili** (individuati con certificazione medica rilasciata da commissione medico-legale come da legge 104/1992 e da DPCM 185/2006 *valido fino al 31 maggio 2017 data di entrata in vigore del D.lgs 66/2017 cfr iter in art. 5* );

**DSA** (individuati con certificazione del servizio sanitario nazionale come da legge 170/2010 )

# Individuazione della platea

**Altri BES** ( "Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso.")

# Strumenti di pianificazione didattica

- Disabili - PEI;
- DSA - PDP;
- Altri BES – PDP dove ritenuto necessario dal consiglio di classe

# PDP

Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico - educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico- strumentale.

# PEI ( D. Lgs 66/2017 )

Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

- a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare;
- b) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;
- c) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;
- d) esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata; e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
- f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;

## PEI ( D. Lgs 66/2017 )

g) è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione;

h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

# Limiti del percorso scolastico

- Trattenimento all'infanzia ( C.M. 547/2014)
- La classe si può ripetere fino ad un massimo di 3 volte ( art. 14 c.1 lettera c L104/92 )
- L'iscrizione alla prima classe del secondo ciclo deve essere effettuata entro i 18 anni



# Uscita dal percorso formativo L. 68 1999

In uscita dal sistema scolastico gli alunni disabili possono:

- **Conseguire il diploma** (percorso curricolare – obiettivi minimi)
- **Conseguire certificazione competenze** (percorso differenziato sottoscritto dai genitori)
- **La Legge 68/99** «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» stabilisce che i datori di lavoro privati e pubblici con più di 15 dipendenti al netto delle esclusioni, siano tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette (disabili) iscritti in appositi elenchi gestiti dai Centri per l'impiego della provincia di riferimento (serve l'invalidità civile)